



CITTÁ DI MURO LECCESE

PROVINCIA DI LECCE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2018

SCHEMA INFORMATIVA

L'IMU è una delle componenti, insieme al tributo sui servizi indivisibili (TASI) e alla Tassa sui rifiuti (TARI) che costituiscono l'Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013 n. 147.

Il versamento della **prima rata (acconto)** deve essere effettuato entro il 18 GIUGNO 2018 in misura pari al 50% dell'importo dovuto per tutto l'anno.

Il versamento della **seconda rata (saldo)**, calcolato in base alle **Aliquote IMU 2018** stabilite dal Comune con Delibera del Consiglio n. 11 del 27/03/2018, più avanti riportate, deve essere effettuato entro il 17 DICEMBRE 2018, con eventuale conguaglio rispetto a quanto versato in acconto.

E' consentito il versamento in unica soluzione entro il 18 GIUGNO 2018.

Le aliquote per l'anno 2018 sono rimaste invariate rispetto al precedente anno 2017 (per le nuove attività commerciali ubicate in zone determinate, ved. *infra*).

Soggetti passivi: Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Immobili soggetti all'imposta: il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti.

Sono **esenti** dall'imposta i seguenti immobili:

- 1) abitazione principale e relative pertinenze; sono escluse dall'esenzione le abitazioni di tipo signorile (classificate nella categoria catastale A/1), le ville (classificate nella categoria catastale A/8), i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico (classificate nella categoria catastale A/9); pertanto gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo rientranti nelle predette categorie catastali A/1-A/8-A/9 devono pagare l'imposta;
- 2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 3) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
- 4) la casa coniugale e relative pertinenze assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cassazione degli effetti civili del matrimonio la cui assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;
- 5) l'immobile e relative pertinenze, purché non censito in una delle categorie catastali A/1, A/8/ o A/9, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. In relazione a tali fattispecie e limitatamente ad un unico immobile, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze. Ai fini dell'applicazione dei predetti benefici, il soggetto passivo è tenuto a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- 6) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto-legge n. 557 del 30/12/1993 convertito dalla Legge n. 133 del 26/02/1994;
- 7) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Ai fini dell'applicazione dei predetti benefici, il soggetto passivo è tenuto a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la

presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

- 8) immobili che il Comune di Muro Leccese ha assimilato alle abitazioni principali (fabbricati di anziani ricoverati in case di riposo, ved. *infra*);
- 9) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- 10) ogni altra ipotesi di esenzione prevista dalla legge.

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI (D.L. n. 201/2011, art. 13, c. 3, lett. 0a)

A decorrere dall'anno 2016 l'imposta è ridotta del 50% per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (padre/madre, figlio/figlia) in presenza di determinate condizioni, di seguito riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Comodante è il soggetto che dà l'immobile in comodato; comodatario è il soggetto che riceve l'immobile in comodato.
- Ai fini della spettanza dell'agevolazione, per immobile deve intendersi un immobile ad uso abitativo.
Quindi, il possesso di altra tipologia di immobile non ad uso abitativo (per es. terreno agricolo, area fabbricabile, capannone, negozio, deposito, garage, ecc.) non ostacola la spettanza dell'agevolazione.
- L'immobile ad uso abitativo concesso in comodato deve essere situato nel Comune di Muro Leccese.
- L'immobile ad uso abitativo concesso in comodato NON deve essere classificato in una delle categorie catastali A1/, A/8, A/9.
- L'agevolazione si estende anche alle pertinenze dell'immobile oggetto di comodato, nel limite massimo di n. 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C/2, C/6, C/7.
- Il comodatario deve essere parente in linea retta entro il primo grado (padre/madre, figlio/figlia) del comodante.
- Il comodatario deve utilizzare l'immobile ricevuto in comodato come sua abitazione principale, con residenza anagrafica e dimora abituale.
- Il contratto di comodato deve essere stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
Ai fini della decorrenza dell'agevolazione occorre considerare la data di conclusione del contratto e non quella di registrazione. Vale la regola generale per cui si considera per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
- Il comodante deve avere residenza anagrafica e dimora abituale nel Comune di Muro Leccese.
L'agevolazione non spetta per i residenti all'estero.
- Il comodante deve avere un solo immobile ad uso abitativo (per intero o in percentuale) in Italia; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nel Comune di Muro Leccese un altro immobile ad uso abitativo (in categoria diversa da A1/, A/8, A/9) adibito a propria abitazione principale.
In pratica, per fruire dell'agevolazione, il comodante deve possedere (per intero o in percentuale) unicamente l'immobile ad uso abitativo oggetto di comodato e, al massimo, un altro immobile ad uso abitativo (non di lusso) situato anch'esso nel Comune di Muro Leccese e adibito a propria abitazione principale.
- Per la spettanza dell'agevolazione, il soggetto passivo è tenuto ad attestare il possesso dei suddetti requisiti presentando la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo (per il 2017 entro il 30/06/2018).

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO (D.L. n. 201/2011, art. 13, c. 6 bis)

A decorrere dall'anno 2016 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Il soggetto passivo è tenuto ad attestare il possesso dei suddetti requisiti presentando la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo (per il 2017 entro il 30/06/2018).

IMU SUI TERRENI AGRICOLI

A decorrere dall'anno 2016 i TERRENI AGRICOLI siti nel territorio del Comune di Muro Leccese sono ritornati ad essere esenti. Infatti, la Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28/12/2015) ha modificato il regime impositivo dei predetti terreni ripristinando, di fatto, l'esenzione vigente fino al 31/12/2013 (esenzione dei terreni agricoli situati in uno dei Comuni ricompresi nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14/06/1993, tra cui il Comune di Muro Leccese).

L'IMU sui terreni agricoli resta naturalmente dovuta per gli anni d'imposta 2014 e 2015.

Base imponibile:

- *Fabbricati iscritti in catasto:* rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 5%**, con applicati i seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

Cat. A (no A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat. D (no D/5)	65	Cat. D/5	80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%. Per l'applicabilità della citata riduzione è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo dell'immobile. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (ad esempio, fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione. L'inagibilità o l'inabitabilità deve essere accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. di cui al DPR 28/12/2000 n. 445, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato.

Sul sito internet del Comune www.comune.muroleccese.le.it sono disponibili i modelli di dichiarazione sostitutiva.

- *Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati:* valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
- *Terreni agricoli:* il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75;
- *Aree fabbricabili:* valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. In proposito la Giunta Comunale, con delibera n. 35 del 18/02/2016, ha stabilito appositi valori di riferimento, meramente indicativi, valevoli dal 01/01/2016, di seguito riportati:

Zona A2 - di interesse ambientale	€ 64,00
Zona B1 - residenziale di completamento	€ 82,00
Zona B2 - residenziale di completamento	€ 53,00
Zona C - residenziale di espansione - lottizzata	€ 53,00
Zona C - residenziale di espansione - non lottizzata	€ 27,00
Zona D - insediamenti industriali e simili - lottizzata	€ 16,00
Zona D - insediamenti industriali e simili - non lottizzata	€ 9,00
Zona E2 - verde agricolo	
Solo nel caso di utilizzazione edificatoria in area agricola. La superficie da considerare è data dall'area di sedime del fabbricato, compresa l'area pertinenziale costituita da una fascia perimetrale avente una larghezza pari a 5 m	€ 53,00
Fondi interclusi (percentuale di abbattimento)	- 15 % ;

Aliquote: Per gli immobili diversi da quelli per cui vale l'esenzione, l'importo dovuto deve essere calcolato in base alle **Aliquote IMU 2018** stabilite dal Comune con Delibera del Consiglio n. 11 del 27/03/2018, di seguito riportate

Fattispecie	Aliquota da applicare	di cui al Comune	di cui allo Stato
Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze	0,50%	0,50%	=
Fabbricati categoria D	1,06%	0,30%	0,76%
Terreni agricoli	esenti	=	=
Immobili, ricadenti all'interno di aree specificate con apposito provvedimento della Giunta Comunale, nei quali risultino avviate, direttamente o indirettamente, nuove attività commerciali come definite dall'art. 1, comma 2, lett. a), b), d), f) del Codice del Commercio della Regione Puglia (Legge Regionale n. 24 del 16/04/2015), per i primi cinque anni di attività	0,76%	0,76%	=
Tutti gli altri immobili	1,06%	1,06%	=

NOVITA': A decorrere dall'anno 2017, al fine di incentivare l'avvio di nuove attività commerciali in determinate aree del territorio comunale, è applicata l'aliquota ordinaria pari allo **0,76 %** per gli immobili soggetti ad IMU, ricadenti all'interno di aree specificate con apposito provvedimento della Giunta Comunale, nei quali risultino avviate, direttamente o indirettamente, **nuove attività commerciali** come definite dall'art. 1, comma 2, lett. a), b), d), f) del Codice del Commercio della Regione Puglia (Legge Regionale n. 24 del 16/04/2015), **per i primi cinque anni di**

attività; per il riconoscimento dell'agevolazione è sufficiente comunicare all'Ufficio Tributi l'avvio della nuova attività commerciale e le caratteristiche della medesima.

Ai fini del tributo è **abitazione principale** il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come **unica unità immobiliare** in cui il **possessore ed il suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

L'abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. In tal caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita. Pertanto, il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, sussistendone i requisiti, con applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni IMU per questa previste; le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l'applicazione dell'aliquota prevista per tali tipologie di fabbricati. Il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario.

Sono **pertinenze** le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo **di una unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Detrazione: per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (solo categorie A/1, A/8, A/9) compete una detrazione di imposta di €200, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale. La detrazione spetta fino a concorrenza dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze.

Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Sul sito internet del Comune www.comune.muroleccese.le.it sono disponibili i modelli di dichiarazione sostitutiva.

Unità immobiliari appartenenti a cittadini pensionati esteri iscritti all'AIRE

A partire dall'anno 2015 (Legge n. 80 del 23/05/2014) è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Sulla medesima unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

A decorrere dall'anno 2016 le suddette unità immobiliari sono esenti da TASI.

Sul sito internet del Comune www.comune.muroleccese.le.it sono disponibili i modelli da presentare ai fini delle predette agevolazioni.

Calcolo dell'imposta: il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota e l'eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Per gli immobili di categoria D il gettito dell'IMU calcolato ad aliquota base spetta allo Stato mentre il gettito derivante dalla maggiorazione dell'aliquota spetta al Comune. Sull'imposta dovuta per tali immobili, pertanto, deve calcolarsi la **quota statale**, determinata applicando l'**aliquota statale di base** fissata allo 0,76 % e la **quota comunale**, determinata applicando l'aliquota dello 0,30 %, pari alla differenza tra l'aliquota maggiorata deliberata dal Comune (1,06%) e l'aliquota statale di base (0,76%).

Sul sito internet del Comune www.comune.muroleccese.le.it , nella sezione CALCOLO IUC, è disponibile gratuitamente il software per il calcolo dell'IMU e la stampa del modello F24.

L'importo minimo per il versamento è fissato in €5,00 per cui i versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore o uguale ad €5,00 (cinque/00).

Pagamento: il versamento dell'imposta deve eseguirsi a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), utilizzando i codici tributo sotto indicati.

Il codice comune da indicare è F816.

Laddove previsto, nel versamento è necessario separare la quota comunale da quella statale.

L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore.

Tipologia immobili	Codice tributo IMU quota Comune	Codice tributo IMU quota Stato
Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze	3912	=====
Aree fabbricabili	3916	=====
Fabbricati categoria D	3930	3925
Altri fabbricati	3918	=====
Terreni agricoli	3914	=====

SOLO PER I RESIDENTI ALL'ESTERO: in alternativa al versamento tramite modello F24 è possibile utilizzare il vaglia postale internazionale ordinario, quello di versamento in c/c e il bonifico bancario con i seguenti codici IBAN:

- per il versamento della quota comunale: IBAN: IT47F0200879721000001306149 - BIC SWIFT: UNCRITM1TR1
- per il versamento della quota statale: IBAN: IT02G0100003245348006108000 - BIC: BITAITRENT .

Le ricevute di entrambi i versamenti devono essere trasmesse in copia al Comune.

Nella causale del versamento devono essere indicati gli stessi dati contenuti nel modello F24, ovvero:

- codice fiscale o partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto e/o Saldo" .

Dichiarazione

I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale del 30/10/2012.

Per verificare le ipotesi in cui vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione si invita a consultare il predetto decreto ministeriale.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini ICI, in quanto compatibili.

Sul sito internet del Comune www.comune.muroleccese.le.it, nella sezione CALCOLO IUC, è disponibile gratuitamente sia il modello di dichiarazione IMU con le relative istruzioni sia il software di procedura guidata per la compilazione e la stampa della dichiarazione da presentare al Comune.

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018

SCHEMA INFORMATIVA

La TASI è una delle componenti, insieme all'Imposta Municipale Propria (IMU) e alla Tassa sui rifiuti (TARI) che costituiscono l'Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013 n. 147.

Il versamento della **prima rata (acconto)** deve essere effettuato **entro il 18 GIUGNO 2018** in misura pari al 50% dell'importo dovuto per tutto l'anno.

Il versamento della **seconda rata (saldo)**, calcolato in base alle **Aliquote TASI 2018** stabilite dal Comune con Delibera del Consiglio n. 12 del 27/03/2018, più avanti riportate, deve essere effettuato **entro il 17 DICEMBRE 2018**, con eventuale conguaglio rispetto a quanto versato in acconto.

E' consentito il versamento in unica soluzione entro il 18 GIUGNO 2018.

Le aliquote per l'anno 2018 sono rimaste invariate rispetto al precedente anno 2017.

A decorrere dall'anno 2016, per il Comune di Muro Leccese, la TASI è dovuta solo per gli immobili di lusso (cat. A/1, A/8, A/9) utilizzati come abitazione principale.

L'aliquota prevista è pari allo 0,10% con una detrazione fissa (rapportata al periodo dell'anno e alla percentuale di possesso) di €40,00.

Sono **esenti** dall'imposta i terreni agricoli, in ogni caso.

E' fatta salva ogni altra ipotesi di esenzione o riduzione prevista dalla legge.

Soggetti passivi:

La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari soggette ad imposizione. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della sua quota TASI nella misura del **10 %** dell'ammontare complessivo del tributo, calcolato applicando l'aliquota corrispondente, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile sarà tenuto al versamento della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

Base imponibile:

La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Aliquote: Per gli immobili assoggettati ad imposizione, l'importo dovuto deve essere calcolato in base alle **Aliquote TASI 2018** stabilite dal Comune con Delibera del Consiglio n. 12 del 27/03/2018, di seguito riportate

N.	Fattispecie	Aliquota
1	Abitazione principale (solo categorie A1/-A/8-A/9) e relative pertinenze	0,10 %
2	Alloggi regolarmente assegnati dallo IACP e altri istituti comunque denominati, inclusi i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni	0,00 %
3	Fabbricati rurali strumentali	0,00 %
4	Altri immobili (comprese aree fabbricabili)	0,00 %
DETR	Detrazione fissa per abitazione principale (solo categorie A1/-A/8-A/9), rapportata al periodo dell'anno di imposizione ed alla percentuale di possesso	€40,00

La definizione di abitazione principale e relative pertinenze nonché le ipotesi di assimilazione all'abitazione principale sono le medesime previste per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Unità immobiliari appartenenti a cittadini pensionati esteri iscritti all'AIRE

A partire dall'anno 2015 (Legge n. 80 del 23/05/2014) è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Sulla medesima unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

A decorrere dall'anno 2016 le suddette unità immobiliari sono esenti da TASI.

Sul sito internet del Comune www.comune.muroleccese.le.it sono disponibili i modelli da presentare ai fini delle predette agevolazioni.

Calcolo dell'imposta: il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile l'aliquota e la detrazione fissa per abitazione principale, come riportato nella tabella delle aliquote. L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Sul sito internet del Comune www.comune.muroleccese.le.it, nella sezione **CALCOLO IUC**, è disponibile gratuitamente il software per il calcolo della TASI e la stampa del modello F24.

L'importo minimo per il versamento è fissato in €5,00 per cui i versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore o uguale ad €5,00 (cinque/00).

Pagamento: il versamento dell'imposta deve eseguirsi **a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali)**, utilizzando i codici tributo sotto indicati (relativi alle fattispecie imponibili previste nel Comune di Muro Leccese).

Tipologia immobili	Codice tributo TASI
Abitazione principale (solo categorie A1/-A/8-A/9) e relative pertinenze	3958

Il codice comune da indicare è F816.

L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore.

SOLO PER I RESIDENTI ALL'ESTERO: in alternativa al versamento tramite modello F24 è possibile utilizzare il vaglia postale internazionale ordinario, quello di versamento in c/c e il bonifico bancario con i seguenti codici IBAN:

- per il versamento della quota comunale: IBAN: IT47F0200879721000001306149 - BIC SWIFT: UNCRITM1TR1

La ricevuta del versamento deve essere trasmessa in copia al Comune.

Nella causale del versamento devono essere indicati gli stessi dati contenuti nel modello F24, ovvero:

- codice fiscale o partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "TASI", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto e/o Saldo".

Per maggiori informazioni consultare il sito del Comune www.comune.muroleccese.le.it.

Comune di MURO LECCESE - Ufficio Tributi
Via Salentina, 126 – 73036 – Muro Leccese (LE)
E-mail: ragioneria@comune.muroleccese.le.it
Tel. 0836/443204 Fax 0836/443226
sito internet: www.comune.muroleccese.le.it

Data di aggiornamento: 09 giugno 2018

Il Funzionario Responsabile
Dott. Dario De Pascali